



Collettivo Decentrato Integrativo

PARTE ECONOMICA validità anno 2025

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI LAVORO
PARTE ECONOMICA ANNO 2025**

Viste e richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 10/03/2025, esecutiva ai sensi di legge, di adozione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 10/03/2025, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 19-06-2025 avente ad oggetto "Modifica Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027";
- la delibera della Giunta comunale n. 98 del 03-12-2025; "Linee indirizzi per accordo annuale utilizzo risorse decentrate 2025";
- la determina n. 331 del 17-11-2025 con cui è stata effettuata la Costituzione del Fondo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata anno 2025;
- verbale su preintesa parte economica del 17-12-2025;
- parere favorevole del revisore prot. nr 15729 del 31-12-2025.

ALLEGATO 1

| FONDO 2025 PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE - NON P.O. | | 2018 | 2025 |
|---|--------------|--------------|------|
| DESCRIZIONE | | | |
| Risorse stabili | | | |
| UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (Art.67, co. CCNL 2016-218) | 110.340,00 € | 110.340,00 € | |
| QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART.67, C.2, LETT.A) | - € | 1.830,40 € | |
| DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.B) | - € | 1.689,20 € | |
| RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART.67, COMMA 2 LETT.C) | 8.945,00 € | 48,48 € | |
| Risorse riasorbite ai sensi dell'art.2, co.3, TUPI (ART.67, COMMA 2 LETT.D) | - € | - € | |
| PERSONALE TRASFERITO (ART.67, COMMA 2 LETT.E) | - € | - € | |
| SOLO PER LE REGIONI - INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE DEL PERSONALE (ART. 67, CO. 2, LETT. F) | - € | - € | |
| INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART.67, COMMA 2 LETT.G) | - € | - € | |
| INCREMENTO RINNOVO CONTRATTO 2019-2021 (Art.79, co. 1 lett. b) | - € | 1.417,91 € | |
| DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO CCNL 2019-2021 (ART.79, CO. 1 LETT.d) | - € | 415,78 € | |
| Incremento stabile della consistenza di personale - (ART.67, CO. 2 LETT.H e ART.79 co. 1 lett.c) | - € | - € | |
| DAL 01/04/2023 - DIFFERENZIALI STIPENDIALI CAT. B3 E D3 (Art. 79 co. 1-bis CCNL 2019-2021) | - € | - € | |
| ADEGUAMENTO DEL LIMITE EX ART. 23, COMMA 2, D. LGS. N. 75/2017 Art.33, comma 2, d.l. 34/2019 ultimo periodo | 3.017,00 € | 4.765,67 € | |
| <i>Risorse stabili soggette al limite</i> | 105.622,81 € | | |
| <i>Risorse stabili non soggette al limite</i> | 5.353,29 € | | |
| TOTALE RISORSE STABILI | 2018 | 2025 | |
| | 116.265,00 € | 110.976,10 € | |

| DESCRIZIONE | 2018 | 2025 |
|---|------|------|
| Risorse variabili soggette al limite | | |
| SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 49, L. 449/1997; ART. 67, C.3, lett. A), CCNL 2016-2018) | - € | - € |
| SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART.67, C.3, LETT.C) CCNL 2016-2018) | - € | - € |
| FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO (ART.67, C.3, LETT.D) | - € | - € |
| INTEGRAZIONE 1,2% monte salar 1997 - (Art.79, C.2 lett. B) del CCNL 2019-2021) | - € | - € |
| MESSI NOTIFICATORI - (Art.67, C.3, lett.F) CCNL 2011-2018/ART. 64, CCNL 14.9.2000) | - € | - € |

| DESCRIZIONE | 2018 | 2025 |
|---|-------------|------|
| RISORSE FINANZIARIE NON SUPPORTATE AI LIMITI ECONOMICI FONDO ANNO PRECEDENTE - (Art. 79, co. 2, lett. d) CCNL 2019-2021) | 24.188,00 € | - € |
| ESTINZIONE FONDO STRAORDINARIO CONFLUIENTE - (Art.79, co. 2 lett. d) CCNL 2019-2021) | - € | - € |
| INCREMENTO RISORSE ART. 79, COMMA 2, LETT. C) E ART. 17, COMMA 8, CCNL 2019-2021 - 0,2% IN MONTE SALARI 2019 (Art. 79, c. 3, CCNL 2019-2021 situazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 8, DM L. n. 134/2021) | - € | - € |
| INCREMENTO RINNOVO CONTRATTO 2019-2021 (Art.79, co. 1 lett. b) UNA TANTUM (Art.79, co. | - € | - € |

D.G.V.E. INVENTARIO DI INIZIATIVI TECNICHE - (Coda del cap. II, Sezione Autonomia)

| | | |
|--|--------------|--------------|
| COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, COMMA 145/2000) | - € | - € |
| SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997, ART. 16, C.1, IATZ. D), CCNL 1998-2001) | - € | 4.000,00 € |
| INCENTIVI TRIBUTARI (LEGGE n. 145/2018 - ART.1 COMMA 1091) | - € | - € |
| RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 18, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) | - € | - € |
| Totale Risorse variabili NON soggette al limite | 37.373,00 € | 44.000,00 € |
| TOTALE RISORSE VARIABILE | 37.373,00 € | 57.300,00 € |
| TOTALE FONDO DA SOTTOPORRE A CERTIFICAZIONE | 153.641,00 € | 168.276,10 € |
| TOTALE DEPURATO DELLE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL VINCOLO PRIMA DELLA DEFINIZIONE VOCI DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE | 116.268,00 € | 124.276,10 € |
| Importi fuori dal limite (d.l. semplificazioni) - CCNL 2016-2018 e CCNL 2019-2021 | - € | 5.353,29 € |
| Limite pro capite soggetto al d.l.34/2019 coincidente con il fondo 2016 | 116.268,00 € | 118.922,81 € |
| Importo totale | | |

| | | |
|--|------------|-----------------------------------|
| Personale al 31/12/2018 (*) | 16,78 | Consistenza fondo CCGI 2025 |
| Personale al 31/12/2025 (calcolato quale semisomma o per cedolini) | 17,55 | |
| Personale medio 2025 (se inferiore si conta il personale presente al 31/12/2018) | 17,16 | |
| Importo fondo pro capite al 31/12/2018 | 6.928,96 € | 118.268,00 € |
| Fondo pro capite al 31/12/n. | 6.928,96 € | 118.922,81 € |

| DETERMINAZIONE FONDO DISPONIBILE ALLA CONTRATTAZIONE | |
|--|--------------|
| FONDO COMPLESSIVO PERSONALE NON P.O. | 168.276,10 € |
| DI CUI: IMPORTI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE | 44.000,00 € |
| DI CUI: IMPORTI DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE | 124.276,10 € |
| di cui Parte stabile | 110.976,10 € |
| di cui Parte variabile | 13.300,00 € |
| UTILIZZO RISORSE STABILI | IMPORTI |

UTILIZZO RISORSE STABILI

3

| | |
|---|-------------------------------|
| Art. 17 c. 2 lett. b) - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Fondo per Progressioni orizzontali (valori aggiornati al CCNL del 16.11.2023) | 9.471,65 € |
| Art. 25 c. 4 lett. b) e c) CCNL 22.4.2004 - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Indennità di comparto | 11.566,28 € |
| Art. 14 CCNL 16.11.2022 - Progressioni economiche all'interno della struttura (Differenziali CCNL 2019-2021) | 1.487,95 € |
| Differenziali stipendiali Cat. B3 e D3 (Art. 78 co. 1 bis CCNL 2019-2021) - ad incremento del fondo | - € |
| Otros fondo destinata alla P.D. | 2.804,70 € |
| Art. 31 c. 7 CCNL 14.09.2000 - Art. 6 CCNL 08.10.2001 - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Incremento Indennità personale ed esclusività dell'individuo | - € |
| Art. 37 c. 4 CCNL 08.07.1995 - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Indennità ex VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa | - € |
| TOTALE UTILIZZO RISORSE STABILI | 31.283,50 € |
| FONDO DISPONIBILE ALLA CONTRATTAZIONE | 92.992,50 € |
| | <i>Quanto</i> |
| | <i>di cui Parte stabile</i> |
| | 70.692,50 € |
| | <i>di cui Parte variabile</i> |
| | 13.300,00 € |

Campo di applicazione

- Il presente contratto decentrato si applica a tutti il personale a tempo indeterminato ed a tempo determinato (ivi compreso il personale qui comandato o distaccato o utilizzato a tempo parziale) e con contratto di formazione e lavoro;
- Esso ha validità 01/01/2025 – 31/12/2025;
- Il presente Contratto Decentrato Integrativo conserva comunque la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo;
- E' fatta salva la determinazione, con cadenza annuale, delle modalità di utilizzo delle risorse economiche decentrate destinate ad incentivare il merito, lo sviluppo delle risorse umane, il miglioramento dei servizi, la qualità della prestazione e la produttività;
- Entro trenta giorni dalla presentazione della piattaforma, salvo diverso accordo, le parti si incontrano per l'avvio della discussione sul Contratto decentrato Integrativo.

Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie

- La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3.
- I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono:
 - la RSU;
 - i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL.
- I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il Presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.
- Sono oggetto di contrattazione integrativa:
 - i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 80 comma 1 CCNL tra le diverse modalità di utilizzo;
 - i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;
 - i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche;
 - l'individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all'art. 70 bis entro i valori minimi e massimi come rideterminati dall'art. 84-bis e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
 - l'individuazione delle misure dell'indennità di servizio esterno di cui all'art. 100 del presente CCNL, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;

- f) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del presente CCNL;
- g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti necessari per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;
- h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo e definizione dell'eventuale finanziamento a carico del Fondo Risorse decontratte ai sensi dell'art. 82, comma 2;
- i) l'elevazione della misura dell'indennità di reperibilità prevista dall'art. 24 CCNL 21/05/2018;
- j) la correlazione tra i compensi di cui all'art. 20 comma 1, lett.h) e la retribuzione di risultato dei titolari di incarico di HQ;
- k) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 24 del CCNL del 21.05.2018 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile;
- l) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 30, comma 4 del vigente CCNL, in merito ai turni notturni effettuabili nel mese;
- m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
- n) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 53 comma 2 del CCNL del 21.05.2018;
- o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell'art. 33 del vigente CCNL;
- p) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- q) l'elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell'orario multipperiodale;
- r) l'individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l'arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie ai sensi dell'art. 29, comma 2 del presente CCNL;
- s) l'elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell'art. art. 32, comma 3 (Lavoro straordinario) del vigente CCNL;
- t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l'organizzazione di servizi;
- u) l'incremento delle risorse di cui all'art. 17 comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato), attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 79;
- v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ;
- w) il valore dell'indennità di cui all'art. 97 (Indennità di funzione), nonché i criteri per la sua erogazione;
- x) integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall'art. 30 comma 8 (Turno) in materia di turni di lavoro notturni.

6. Della riunione di delegazione trattante, viene redatto sintetico verbale che riassume i contenuti della discussione. Tale verbale non ha alcun valore contrattuale, ma solo di riassumere le posizioni delle parti presenti al tavolo negoziale.

7. Ogniqualvolta si presenti la necessità di realizzare delle innovazioni nell'ambito dell'organizzazione dei servizi, l'Ente si impegna a convocare le parti di cui al comma 2 per valutare i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità da acquisire per effetto delle innovazioni proposte. In ogni caso, entro il primo trimestre di ciascun anno, le parti si incontreranno per le opportune valutazioni e decidere le iniziative da intraprendere per migliorare la qualità del lavoro e accrescere la professionalità del personale.

Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure

1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art. 7 lett. a) del comma 3, devono essere negoziati con cadenza annuale;
2. Le parti, ogni anno, sulla base di quanto definito in termini di quantificazione delle risorse per il Fondo del salario accessorio, si incontrano per definire le materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere a), b), c), d), f), g), h), i), j), u), v), w). Qualora non si raggiunga l'accordo su una o più delle suddette materie ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 9 (clausole di raffreddamento), l'Ente può provvedere, in via provvisoria, esclusivamente sull'istituto oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali in questione è fissato in 45 giorni.
3. Sulle materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), z) del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022, le parti, qualora ritenuto opportuno da uno dei soggetti firmatari, si incontrano per valutare possibili modifiche a quanto disposto dal presente CCNL. Qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
4. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'Ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.

Quantificazione del fondo risorse decentrate anno 2025-presa d'atto della determina di costituzione del Fondo anno 2025

Le parti, a seguito delle verifiche operate, convengono sulla correttezza dell'ammontare del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività anno 2025 come determinato dal Responsabile del Settore Amministrativo – Servizio Gestione Giuridica del Personale con Determina n. 331 del 17.11.2025, la cui regolarità è stata assentita dal Revisore Unico dei Conti tramite l'acquisizione del prescritto parere di competenza reso con Verbale, acquisito al prot. n. 14236 del 24-11-2025, così come riportato nel prospetto di quantificazione del fondo, facente parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Criteri per la ripartizione del fondo risorse decentrate anno 2025

Le parti ai fini della ripartizione del fondo incentivante anno 2025, nel ribadire quanto indicato nel C.C.D.I. 2023/2025 - PARTE NORMATIVA di cui sopra, in merito ai criteri per l'utilizzazione, concordano su quanto di seguito indicato

1. Di attuare nell'anno 2025, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali siglato il 16.11.2022, una procedura selettiva finalizzata all'attribuzione di progressioni economiche orizzontali destinate al 50% dei dipendenti in servizio ed aventi diritto, riferite a tutte le categorie funzionali nel rispetto dei criteri stabiliti nella delibera di Giunta comunale n. 98 del 03/12/2025, con cui l'Organo di indirizzo politico ha impartito le linee guida alla Delegazione trattante di parte pubblica per la stipula del C.C.D.I. PARTE NORMATIVA con validità per triennio 2023/2025 e PARTE ECONOMICA con validità per l'anno 2025, dando atto:

- che la decorrenza della predetta progressione è fissata al 1° gennaio dell'anno 2025, quale anno di sottoscrizione del presente Contratto integrativo;
- che la procedura selettiva sarà attuata nel rispetto del CCNL 16.11.2022 art. 14;
- che le progressioni economiche c.d. orizzontali previste sono finanziate con le risorse di PARTE STABILE del Fondo per la contrattazione decentrata anno 2025, il quale presenta idonea capienza, dando atto che l'eventuale eccedenza al termine della selezione confluirà nel fondo per la performance.

2. Di dare atto che la previsione per gli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 79, co. 2, lettera c) del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16.11.2022 da corrispondere in applicazione dell'art. 23, co. 2 del D.Lgs. n. 75/2017, ammontano ad € 40.000,00.

3. Di riconoscere in favore dei dipendenti assegnatari l'indennità condizioni di lavoro ai sensi dell'art. 84- bis, del CCNL 16.11.2022 Funzioni Locali.

Detta indennità, regolamentata nell'art. 11 del presente C.C.D.I. 2023/2025-parte normativa è fissata in € 3,00 giornalieri nel pieno rispetto dei limiti minimi e massimi giornalieri (min. € 1,00 - max. € 15,00) previsti dall'art. 84 bis del CCNL FF.LL. 16.11.2022. Per il finanziamento dell'indennità in discorso, da corrispondersi in funzione delle effettive giornate di lavoro, viene stanziata la somma di € 4.020,00 e la sua erogazione sarà commisurata ai giorni di effettivo svolgimento dell'attività.

L'indennità di servizio esterno di cui all'art. 100 (min € 1,00 – max € 15,00) per gli agenti di polizia Municipale che effettuano servizio esterno fissata in € 5,00, nella misura di € 5.860,00.

4. Di confermare il servizio di pronta reperibilità ai sensi dell'art. 24 del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018 per l'Ufficio Anagrafe e per la Polizia Municipale allo scopo di assicurare la continuità del predetto Servizio di carattere essenziale, prevedendo n. 6 turni mensili di pronta reperibilità di 12 ore ciascuno ricadenti alternativamente nei giorni di sabato o domenica, da calendarizzare in funzione delle esigenze dell'Ente, tenuto conto dell'effettiva disponibilità del dipendente. Considerato che l'indennità in discorso è pari ad € 10,33 per i giorni feriali e ad € 20,66 per ogni turno di reperibilità ricadente nella domenica, come disciplinato dell'art. 24 del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018, si prevede per il finanziamento dell'indennità di pronta reperibilità, come sopra articolata, lo stanziamento della somma di € 4.500,00 annui.

5. Di confermare l'indennità di turno per il personale della Polizia Municipale, come disciplinata dall'art. 17 del presente C.C.D.I., con la previsione di un importo pari ad € 4.500,00 annui.

6. Indennità di cui agli art. 84 "Indennità per specifiche responsabilità" e art. 97 "Indennità di funzione" (Polizia Municipale), ed in particolare:

- € 3.000,00 annui per i dipendenti profilo Funzionari di tutti i Settori non titolari di posizione organizzativa, designati con atto dirigenziale;
- € 3.000,00 annui per i dipendenti profilo Istruttori del Settore I, II e III - UNIFICATO designati con atto dirigenziale;
- € 3.000,00 annui per i dipendenti profilo Istruttori del Settore IV- VIGILANZA E POLIZIA MUNICIPALE, a tempo indeterminato, designati responsabili di procedimenti con atto dirigenziale;
- € 1.500,00 annui per i dipendenti profilo Operatori esperti designati con atto dirigenziale, per un totale di € 27.250,00 per indennità per specifiche responsabilità ex art. 84 e un totale di € 7.500,00 per indennità di funzione ex art. 97.

7. Di prevedere, ai fini del conseguente accantonamento, risorse per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali da riconoscere all'esito della procedura selettiva prevista per l'anno 2025, dando atto che al termine della procedura, qualora residuano somme, queste confluiranno nel fondo delle risorse destinate all'indennità di risultato dei dipendenti.

8. Di prevedere per il personale inquadrato nell'Area degli istruttori che risulti titolare di funzioni di coordinamento, attribuite con atti formali, un incremento della misura del differenziale stipendiiale di € 550 (Art. 96 Progressione economica per gli operatori addetti a funzioni di coordinamento).



9. Di dare atto che le somme del Fondo risorse decentrate anno 2025- parte variabile destinate al finanziamento degli istituti a destinazione vincolata di cui ai punti 3 e 4, per la parte non erogata, costituiranno economia di risorse del Fondo risorse decentrate dell'anno 2026.

RIPARTIZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 2025

| | |
|---|-------------------|
| Parte Fissa | 168.276,10 |
| Parte variabile (quote per incentivi tecnici) | 44.000,00 |
| IMPORTI DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE | 124.276,10 |
| Fondo per PEO consolidate anno 2025 | 9.424,65 |
| Indennità di comparto 2025 | 11.566,28 |
| Progressioni economiche all'interno aree (Differenziali CCNL 2019-2021) | 7.487,96 |
| Quota fondo destinata alle P.O. (ora incarichi EQ) | 2.804,70 |
| TOT. UTILIZZO RISORSE STABILI | 31.283,60 |
| A) FONDO RISORSE DISPONIBILI | 92.992,50 |
| B) | |
| Fondo lavoro straordinario | 3.900,00 |
| Indennità reperibilità | 4.500,00 |

| | |
|--|------------------------|
| Indennità di funzione | 4.500,00 |
| INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ¹ ART. 84: | 27.250,00 |
| PROGRESSIONE ECONOMICA PER OPERATORI ADDETTI A FUNZIONI DI COORDINAMENTO (ART. 96 POLIZIA LOCALE) - incremento al differenziale stipendiario | 350,00 |
| INDENNITÀ DI FUNZIONE ART. 97 (POLIZIA LOCALE): | 7.500,00 |
| INDENNITÀ SERVIZIO ESTERNO ART. 100 (POLIZIA LOCALE) | 5.860,00 |
| "INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO" ART. 84-BIS: | 4.020,00 |
| TOTALE B) (A-B) | 57.880,00 35.112,50 |
| C) Obiettivi aggiuntivi: | 30.913,00 |
| Tot Premi performance - valutazione (A-B) - C | € 4.199,50 |

Letto, confermato e sottoscritto.
Arienzo, il 31 dicembre 2025

- La delegazione di parte pubblica:
 Presidente: dott. Dario Esposito - Segretario 
 Componente: Responsabile Settore I Carmela D'Addio
 Componente: Responsabile Settore III Unificato Ing. Francesco Perretta
 Componente: Responsabile Settore IV dott. Romagnuolo Vincenzo 
- La delegazione sindacale:
 RSU dell'Ente: Enrico Moscuzza 
 Annarosa Piscitelli
 Antonella Crisci 
- Le Organizzazioni Sindacali:
 OO.SS. territoriale CISL FP - 
 OO.SS. territoriale UIL FPL - 
 OO.SS. territoriale CSA - RAL - 

